

STUDIO LEGALE
AVV. Santina Franco
Patrocinante in Cassazione
Via F. Riso n. 9 – Tel/fax 0921 / 337557
Cell. 3299683147
98077 S.STEFANO DI CAMASTRA(ME)

Ecc. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEDE ROMA
RICORSO con domanda ex art 56 c.p.a.

Per LA sig.ra VELLA PATRIZIA nata il 22.03.1965, nata in Libia, c.f. VLLPRZ65C62Z326C residente in Palermo alla via G. Sciuti n. 98 rappresentata e difesa dall'avv. Santina Franco, del foro di Patti, c.f. FRNSTN77D55I199A, fax 0921337557, pec santinafranco@avvocatimistretta.it, e-mail santinafranco1@icloud.com, giusta procura allegata in atti da intendersi in calce al presente atto ai sensi dell'art 18 co.5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

CONTRO

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in persona del Ministro pro tempore, c.f. 80213330584 domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Della Ricerca oggi

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** in persona del Ministro pro tempore C.F. 80185250588 - domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12
- **Ministero dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore c.f. 96446770586** con sede in Roma al Viale delle Mura Portuensi, 33, domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

NEI CONFRONTI DI

Sig.ra TRIOLO IDA nata il 07/06/1967 c.f. TRLDIA67H47G273M residente in Palermo alla via Luigi Pirandello 16, emailpec ida.triolo@pec.it collocata nella graduatoria definitiva di cui al decreto dipartimentale n. 2021 del 20.12.2018 **Ministero dell'istruzione dell'Università e Della Ricerca** alla posizione 192

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

—

- A. del provvedimento di esclusione dalla graduatoria definitiva per la destinazione all'estero (D.D. Miur n. 2021 del 20.12.2018) comunicato con email del 22 SETTEMBRE 2023, Protocollo MAE01662382023-09-22
- B. Della graduatoria definitiva per la destinazione all'estero (D.D. Miur n. 2021 del 20.12.2018) è rettificata in virtù del suddetto provvedimento di esclusione non ancora pubblicata
- C. Del Decreto Dipartimentale MIUR del 20 dicembre 2018, n. 2021 con cui è stata indetta la procedura di selezione di dirigenti scolastici, docenti e amministrativi da destinare all'estero ai sensi dell'art. 19 del succitato D.lgs. n. 64/2017, nella parte in cui all'art. art 3 comma 2 lett. C prevede che *“i docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo e secondo grado (classi di concorso AA25 – AB25 – AC25 – AD25 - AA24 – AB24 – AC24 – AD24) che, ai sensi dell'art. 5 del D.I. 634 del 02 ottobre 2018, siano in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, lettere b1) e b2)”* e al comma 3 lett. B prevede che *“i docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo e di secondo grado (classi di concorso AA25 – AB25 – AC25 – AD25 – AA24 – AB24 – AC24 – AD24) che, ai sensi dell'art. 4 del D.I. 634 del 02 ottobre 2018 b1) abbiano superato almeno due esami di lingua e/o di letteratura italiana secondo la tabella A/1 di omogeneità del MIUR, allegata al DPR 19 del 14 febbraio 2016 (Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ovvero b2) abbiano conseguito 12 crediti nel settore scientifico disciplinare “L FIL LET 10 Letteratura Italiana” (denominazione dell'esame di letteratura italiana) e 12 crediti nel settore scientifico disciplinare “L FIL LET 12 Linguistica Italiana” (denominazione dell'esame: didattica italiana o grammatica italiana o linguistica italiana o storia della lingua italiana).”, ove lo stesso non consenta di ritenere distinti, e quindi da valere come due esami differenti, l'esame di “Letteratura Italiana scritta” (dicitura testuale del certificato di laurea) in data 25.05.1984 e l'esame di “Letteratura*

Italiana I”, ovvero non consenta di ritenere equipollenti gli esami di Glottologia e Metodologia Didattica agli esami corrispondenti al settore “Lingua Italiana”.

D. Del Decreto Interministeriale n. 634 del 02 ottobre 2018 art. 4 e art 5

E. Tabella A e A/1 di omogeneità del MIUR, allegata al DPR 19 del 14 febbraio 2016 ove le stesse non consentano di ritenere equipollenti gli esami di Glottologia e Metodologia Didattica agli esami corrispondenti al settore “Lingua Italiana”.

F. Tabelle A/B/D del D.M. 4.10.2000 ove le stesse non consentano di ritenere equipollenti gli esami di Glottologia e Metodologia Didattica agli esami corrispondenti al settore “Lingua Italiana”.

G. - di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente;

E per la declaratoria in via cautelare,

del diritto della ricorrente ad essere reintegrata nella graduatoria finale relativa alla procedura selettiva per titoli e colloquio indetta con il bando di cui al D.D. 2021/2018 finalizzata a selezionare docenti da destinare all'estero e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell' Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di reinserimento in graduatoria per cui è causa.

FATTO

La ricorrente, in qualità di docente di ruolo, essendo in possesso dei requisiti previsti dal bando, partecipava alla procedura selettiva per titoli e colloquio indetta con il Decreto Direttoriale dell'allora Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 2021 del 20.12.2018. All'uopo presentava domanda che trasmetteva telematicamente, nei termini previsti dal bando, in cui confermava di essere docente a tempo indeterminato nella classe di concorso Ab24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI II GRADO (inglese); di avere Conseguito la laurea in lingue e letterature straniere in data 17/07/1990 (vecchio ordinamento) con la votazione di 106/110 presso l'Università degli studi di Palermo; di avere prestato servizio nella classe di concorso Ab 24 Inglese, presso il Liceo classico statale Vittorio Emanuele II di Palermo dal

01.09.1993 al 31.08.2018. La stessa oggi è in servizio presso il Liceo Classico Internazionale Statale di Palermo .

In considerazione dei requisiti richiesti dal bando la ricorrente, nella sezione “note” della domanda, dichiarava tra ‘altro di avere *superato gli esami universitari (con vecchio ord.) : di lingua e letteratura italiana e di glottologia.*

La commissione procedeva alla valutazione dei titoli culturali e di servizio (art 7) e, ritenendo la ricorrente in possesso dei requisiti previsti dal bando , ammetteva la stessa alla partecipazione alla fase successiva del colloquio (art 8), finalizzato all’accertamento dell’idoneità relazionale richiesta per il servizio all’estero, con esito finale positivo.

Con il Decreto Dipartimentale del MIUR del 15 luglio 2019, n. 1084 e successive rettifiche, veniva approvata la graduatoria di cui alla succitata procedura di selezione

Successivamente, interveniva la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, che ha ricondotto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, le competenze in materia di formazione italiana nel mondo e in particolare all’art. 1, commi 975 e 976.

Pertanto la gestione della graduatoria in questione, in origine approvata dal MIUR è passata alla competenza del MAECI.

Fino alle rettifiche apportate nell’ultima graduatoria definitiva pubblicata sul sito del MAECI, giusto decreto del 26.07.2023 n. 4815/0674 la prof.ssa Vella Patrizia occupava la posizione n. 74.

Del tutto improvvisamente, in data 22.09.2023 la prof.ssa Vella si è vista recapitare nella propria casella di posta elettronica una mail in cui le veniva comunicata l’esclusione dalla graduatoria in questione, in cui testualmente si diceva: “*Gentile Professoressa, a seguito del controllo delle certificazioni relative ai titoli da Ella dichiarati nella domanda di inserimento nelle graduatorie per la destinazione all’estero (D.D. Miur n. 2021 del 20.12.2018), risulta che la S.V. non è in possesso del requisito richiesto ai docenti di lingua straniera per l’inserimento nella graduatoria cod. funz. 034 LET, ovvero aver superato almeno due esami di lingua e/o di letteratura italiana. Infatti dal certificato di laurea*

risulta che Ella ha sostenuto un esame di “letteratura italiana I”. Pertanto si procederà all’esclusione del suo nominativo dalla suddetta graduatoria, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto D.D. 2021/2018. Distinti saluti.”

Considerato che la motivazione a sostegno della predetta esclusione deve ritenersi ingiusta ed illegittima, la prof.ssa Patrizia Vella propone il presente ricorso che affida ai seguenti motivi :

MOTIVO I

VIOLAZIONE DELLA’RT 3 COMMA 3 DEL D.D. 2018/2021 DEL MIUR E DEGLI ARTT. DA 6 A 9 - INSUFFICIENZA ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ’ DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DEI DOCENTI ALL’ESTERO. VIOLAZIONE DEL DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. ERRONE DI FATTO E NEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE— INGIUSTIZIA MANIFESTA – CONTRADDITTORIETÀ’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA-

La ricorrente lamenta l’illegittimità dell’esclusione comunicatale con e-mail del 22.09.2023 in considerazione dell’erroneità illogicità e contraddittorietà della motivazione adottata a sostegno della stessa rispetto a quelli che sono i requisiti richiesti dal bando e rispetto alla valutazione dei titoli, precedente all’ammissione al colloquio orale, già effettuata ai sensi dell’art 7 del DD 2018/2021 da parte del MIUR.

Infatti, l’esclusione della prof.ssa Vella operata dal MAECI con la recente comunicazione di cui si è detto, contraddice gli esiti della valutazione a suo tempo effettuata dal MIUR, quando ancora era competente della gestione delle operazioni amministrative inerente la selezione di cui al D.D. 2018/2022, e cioè in epoca precedente all’intervento della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che ha ricondotto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) le competenze in materia di formazione italiana nel mondo, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022.

In particolare il bando di cui al D.D. MIUR 2018/2021 scandiva in maniera dettagliata le varie fasi della procedura selettiva dall'art 6 all'art 11 che si riportano pedissequamente.

Articolo 6 (Selezione) - *La procedura si articola in una selezione per titoli e colloquio.*

Articolo 7 (Selezione per titoli) - *1. La selezione per titoli è volta ad individuare i candidati che hanno accesso al Colloquio. 2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di servizio previsti dagli Allegati 3, 4 e 5 al presente bando e devono essere conseguiti, o, laddove previsto, riconosciuti entro la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione. 3. Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la Commissione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi secondo le modalità indicate negli Allegati 3, 4 e 5. 4. All'esito della valutazione dei titoli, per il personale docente la Commissione comunica la non ammissione al Colloquio ai candidati in difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 25 punti nella valutazione di titoli. Per il personale ATA la Commissione comunica la non ammissione al Colloquio ai candidati in difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 15 punti nella valutazione di titoli.*

Articolo 8 (Colloquio) - *1. Hanno accesso alla fase successiva del Colloquio i candidati che abbiano, per ciascuna area linguistica e tipologia, un punteggio minimo di almeno 25 punti nella valutazione dei titoli per il personale docente e 15 punti nella valutazione dei titoli per il personale ATA. Il Colloquio accerterà l'idoneità relazionale richiesta per il servizio all'estero, con particolare riferimento alle competenze linguistiche comunicative nella lingua/e indicata/e nella domanda, alla conoscenza del funzionamento del sistema scolastico italiano all'estero, degli strumenti di promozione culturale, della normativa sul servizio all'estero del personale della scuola e delle caratteristiche generali delle realtà educative e dei sistemi scolastici dei principali Paesi delle aree linguistiche di destinazione. 2. Al Colloquio la Commissione attribuisce un punteggio massimo di 40 punti per ciascuna delle aree linguistiche indicate dal candidato nella domanda di partecipazione. 3. L'avviso relativo al calendario, all'indicazione della sede e all'orario di inizio dei Colloqui verrà pubblicato sul sito istituzionale del MIUR. La pubblicazione sul sito Internet del MIUR ha valore di notifica a tutti gli effetti.*

Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli interessati ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del Decreto Legislativo. 5. I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e sono ammessi al

Colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto. La mancata presentazione al Colloquio, non supportata da idonea documentazione giustificativa, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. L'eventuale assenza giustificata al Colloquio permette, su richiesta, una ri-calendarizzazione dello stesso entro il termine della fase dei colloqui stessi.

Articolo 9 (Graduatorie) - 1. *Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma del punteggio conseguito per i titoli di cui all'articolo 7 e per il Colloquio di cui all'articolo 8. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le graduatorie, formate dalla Commissione, sono approvate con Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico e sono pubblicate sul sito istituzionale del MIUR. La pubblicazione sul sito Internet del MIUR ha valore di notifica a tutti gli effetti.* 2. *Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validità di sei anni e, in ogni caso, fino all'approvazione delle graduatorie successive. Per le aree linguistiche le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza sessennale.*

Articolo 10 (Destinazione all'estero) - 1. *Previo collocamento fuori ruolo presso il MAECI, il MIUR sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 9 del presente bando destina i candidati sui posti comunicati dal MAECI ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del Decreto Legislativo, trasmettendo al MAECI il provvedimento di nomina con relativa destinazione. Il MAECI procede all'acquisizione della documentazione di rito necessaria per la partenza verso la sede di destinazione assegnata ed alla definizione del trattamento economico gravante sugli specifici capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo. Gli idonei non individuati come assegnatari di posto potranno essere destinati sulla prima sede utile, anche in un anno scolastico successivo secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.*

Articolo 11 (Presentazione dei documenti di rito) - 1. *I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti dall'amministrazione per la destinazione all'estero. Ai sensi dell'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.* 2. *Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.*

Orbene, il MIUR ha gestito tutte le fasi della procedura selettiva fino alla pubblicazione della graduatoria ai sensi dell'art 9, quindi aveva già operato la valutazione positiva in relazione alla candidata odierna ricorrente, sulla base della documentazione prodotta dalla prof.ssa Vella all'atto della presentazione della domanda e in considerazione dell'esito del colloquio cui la stessa è stata ammessa, provvedendo all'inserimento della prof.ssa Vella nella graduatoria finale.

Ciò posto, risulta oggi del tutto incomprensibile la decisione assunta dal MAECI di escludere la prof.ssa Vella dalla Graduatoria dei docenti da destinare all'estero per la funzione di Lettori, senza avere richiesto alcuna documentazione ulteriore e basandosi esclusivamente su quanto a suo tempo era già stato valutato positivamente dal MIUR; tra l'altro, nella motivazione a sostegno del provvedimento di esclusione, non si indica nello specifico quale sia la ragione per cui la valutazione a suo tempo operata dal MIUR, secondo la quale la prof.ssa Vella doveva considerarsi in possesso dei requisiti previsti dal bando di cui all'art. 3 comma 3, oggi non possa essere più considerata valida.

In considerazione di ciò è evidente che per superare la palese contraddittorietà dell'azione amministrativa che scaturisce dagli esiti opposti della medesima valutazione fatta prima dal MIUR e poi dal MAECI, sarebbe stata necessaria una motivazione più specifica e rafforzata del provvedimento di esclusione che nel caso di specie è totalmente carente.

Chiarito questo aspetto, però emerge con altrettanta evidenza il macroscopico errore in cui incorre il MAECI nell'escludere la prof.ssa Vella dalla graduatoria in questione e cioè il fatto di ritenere che la stessa non soddisfi i requisiti di cui all'art 3 comma 3 lett. B1 del DD 2018/2021 in quanto, durante il suo percorso universitario (vecchio ordinamento) avrebbe sostenuto un solo esame di letteratura italiana e cioè "letteratura italiana 1".

In realtà dal certificato di laurea preso in esame dal MAECI, in cui sono elencati gli esami dalla stessa sostenuti, emerge che la prof.ssa Vella ha sostenuto l'esame di "*Letteratura Italiana scritta*" (dicitura testuale del certificato di laurea) in data 25.05.1984 con attestazione di idoneità nel certificato di laurea; un esame di "*Letteratura Italiana I*" in data 07.03.1986 con voto 28.

Quanto emerge dal certificato di laurea della prof.ssa Vella spiega chiaramente la correttezza della valutazione a suo tempo operata dal MIUR e dimostra l'erroneità delle valutazioni in ultimo effettuate dal MAECI.

Infatti, è certamente erroneo ritenere che la stessa abbia sostenuto un solo esame di letteratura Italiana. La prova scritta di "letteratura italiana", si badi bene, specificamente riportata nel certificato di laurea è esame diverso dall'esame di "letteratura italiana 1" (effettuato a distanza di quasi due anni e anch'esso presente nel certificato di laurea), per diversi ordini di motivi che emergono inconfutabilmente dal detto certificato.

Intanto è diversa la denominazione della materia, da cui emerge che la prova scritta non è limitata alla letteratura Italiana 1 ma alla letteratura Italiana in generale, quindi deve considerarsi esame distinto da quello di "*letteratura italiana 1*".

Inoltre, a riprova del fatto che si tratta di due esami distinti occorre evidenziare che in corrispondenza dell'esame di "*letteratura italiana (prova scritta)*" non è indicato il termine "*preliminare*" che invece è riportato ad esempio in corrispondenza degli esami di lingua dove troviamo "*lingua inglese 1 scritto preliminare*" "*lingua inglese 2 scritto preliminare*" "*lingua inglese 3 scritto preliminare*" ; solo in questo caso, appunto perché lo scritto viene indicato come preliminare, potrebbero tutt'al più ritenersi che la prova scritta d'inglese sia un unico esame con i corrispondenti esami di "*Lingua e letteratura inglese 1*" "*Lingua e letteratura inglese 2*" "*Lingua e letteratura inglese 2*".

Tra l'altro una valutazione che non consente di considerare l'esame "*letteratura italiana (prova scritta)*" sostenuto dalla prof.ssa Vella, solo perché effettuato per iscritto, come esame diverso e ulteriore rispetto a quello di "*letteratura italiana 1*" non trova riscontro neppure nel bando di cui al D.D.2018/2021 che, nella parte in cui afferma che i docenti di lingua straniera devono avere superato almeno due esami di Lingua e/o di letteratura italiana, non fa alcuna distinzione in ordine alla modalità di espletamento degli esami, consentendo di considerare all'uopo validi sia gli esami sostenuti nella forma scritta che in forma orale.

Quanto sopra, di per sé sarebbe sufficiente a dimostrare l'erroneità ed illegittimità del provvedimento di esclusione comunicato alla prof.ssa Vella che non potrà che essere annullato.

Per mero tuziorismo difensivo però, si ritiene opportuno evidenziare gli ulteriori motivi, che alla luce della carriera universitaria della prof.ssa Vella, rendono illegittimo ed erroneo il provvedimento di esclusione impugnato

MOTIVO II

VIOLAZIONE del D.P.R. n.19/2016 E DELLE RELATIVE Tabelle A e A/1 allegate.

Violazione degli ALLEGATI A / B / D AL d.m. 04.10.20000 INERENTI L'ISTITUZIONE DEI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI - **INSUFFICIENZA ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ' DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DEI DOCENTI ALL'ESTERO. VIOLAZIONE DEL DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. ERRONEI NEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE— INGIUSTIZIA MANIFESTA –CONTRADDITTORIETÀ' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA-**

Si ribadisce che il MAECI motiva l'esclusione adducendo che la prof.ssa Vella avrebbe sostenuto un solo esame di letteratura italiana e quindi non possiede i requisiti richiesti dal bando necessari per conservare il posto in graduatoria.

Sul punto occorre evidenziare che il bando di cui al D.D. 2018/2021 prevede nello specifico che i docenti di lingue straniere di scuole secondarie di primo e secondo grado hanno titolo a partecipare alla selezione se ai *sensi dell'art. 4 del D.I. 634 del 02 ottobre 2018*:

b1) abbiano superato almeno due esami di lingua e/o di letteratura italiana secondo la tabella A/1 di omogeneità del MIUR, allegata al DPR 19 del 14 febbraio 2016 (Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma

dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ovvero

b2) abbiano conseguito 12 crediti nel settore scientifico disciplinare "L FIL LET 10 Letteratura Italiana" (denominazione dell'esame di letteratura italiana) e 12 crediti nel settore scientifico disciplinare "L FIL LET 12 Linguistica Italiana" (denominazione dell'esame: didattica italiana o grammatica italiana o linguistica italiana o storia della lingua italiana).

Orbene la motivazione contenuta nella comunicazione di esclusione indirizzata alla professoressa Vella, nella parte in cui afferma che la stessa abbia sostenuto un solo esame di letteratura italiana è erronea in quanto non tiene conto di quanto specificato all'art. 3 comma 3 lett. b1, sopra richiamato.

Infatti, il detto articolo non richiede per i docenti di lingua Straniera due esami di letteratura bensì "*due esami di lingua e/o di letteratura italiana secondo la tabella A/1*".

Ciò sta a significare che hanno titolo per partecipare alla selezione i docenti di lingua straniera che hanno sostenuto:

- o due esami di letteratura (1° ipotesi – soddisfatta nel caso di specie Vella per le ragioni meglio esplicitate al Motivo I cui si rimanda)
- o due esami di lingua (2° ipotesi - anche questa soddisfatta nel caso di specie per le ragioni di seguito indicate, avendo la prof.ssa Vella sostenuto l'esame di Glottologia e l'esame di metodologia didattica)
- o un esame di letteratura e uno di lingua (3° ipotesi, anche questa soddisfatta nel caso di specie per le ragioni di seguito indicate) .

Infatti, quand'anche si volesse per assurdo sostenere che l'esame di "*letteratura italiana (prova scritta)*" sostenuto dalla prof.ssa Vella, coincida e costituisca *un unicum* con quello di "*letteratura italiana 1*" tale assunto, non sarebbe sufficiente a legittimare l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria in questione, posto che dal certificato di laurea risulta che la stessa ha anche sostenuto due esami di lingua e tale sono senz'altro l'esame di Glottologia e l'esame di metodologia didattica entrambi insegnamenti che possono farsi rientrare nel

settore scientifico disciplinare di cui all'allegato A del (D.M. 4 ottobre 2000) che all'Area 10

- Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche elenca le seguenti materie:

L-ANT/01 PREISTORIA E PROTOSTORIA L-ANT/02 STORIA GRECA L-ANT/03
STORIA ROMANA L-ANT/04 NUMISMATICA L-ANT/05 PAPIROLOGIA L-
ANT/06 ETRUSCOLOGIA E ANTICHITÀ ITALICHE L-ANT/07 ARCHEOLOGIA
CLASSICA L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE L-ANT/09
TOPOGRAFIA ANTICA L-ANT/10 METODOLOGIE DELLA RICERCA
ARCHEOLOGICA L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE L-ART/02
STORIA DELL'ARTE MODERNA L-ART/03 STORIA DELL'ARTE
CONTEMPORANEA L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL
RESTAURO L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO L-ART/06 CINEMA,
FOTOGRAFIA E TELEVISIONE L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA
MUSICA L-ART/08 ETNOMUSICOLOGIA L-FIL-LET/01 CIVILTÀ EGEE L-FIL-
LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA L-FIL-LET/03 FILOLOGIA ITALICA,
ILLIRICA, CELTICA L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA L-FIL-
LET/05 FILOLOGIA CLASSICA L-FIL-LET/06 LETTERATURA CRISTIANA
ANTICA L-FIL-LET/07 CIVILTÀ BIZANTINA L-FIL-LET/08 LETTERATURA
LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA L-FIL-LET/09 FILOLOGIA E
LINGUISTICA ROMANZA L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA L-FIL-
LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA **L-FIL-LET/12**
LINGUISTICA ITALIANA L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA
ITALIANA L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
L-FIL-LET/15 FILOLOGIA GERMANICA **L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E**
LINGUISTICA L-LIN/02 **DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE** L-.....

L'allegato Allegato B (D.M. 4 ottobre 2000) che contiene le DECLARATORIE di
DESCRIZIONE DEI CONTENUTI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DEI SETTORI
DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.M. 23 DICEMBRE 1999, spiega nel dettaglio i contenuti dei
vari settori che fanno parte di una macro area scientifico disciplinare.

In particolare in relazione al settore L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA precisa che tale settore “ *Comprende gli studi teorici sul linguaggio, la storia del pensiero linguistico e gli studi di linguistica storica, con riferimento ai problemi del mutamento e alle metodologie della comparazione e della ricostruzione; comprende inoltre lo studio della variazione linguistica, del plurilinguismo e del contatto linguistico, delle tematiche sociolinguistiche ed etnolinguistiche. Include, nell’ambito delle metodologie applicative del linguaggio, lo studio degli aspetti fono-acustici, morfosintattici e lessicografici anche con applicazioni descrittive a lingue e dialetti, nonché la psicolinguistica, lo studio delle patologie linguistiche, delle interazioni tra linguistica e informatica e delle problematiche dell’educazione alla linguistica. Comprende altresì lo studio delle lingue di ambito baltico e della relativa filologia.*

Nell’allegato D (D.M. 4 ottobre 2000) relativo alle “Affinità” tra i vari settori, il settore L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA e il settore L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA sono entrambi considerati affini al settore L-LIN/02 DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE.

Appare inoltre doveroso evidenziare che con il **Decreto Ministeriale 18 marzo 2005** *Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2005 n.78 recante “***Modificazioni agli allegati B e D al D.M. 4 ottobre 2000, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie***” è stato modificata la declaratoria del settore L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA con l’ aggiunta nella parte finale della seguente frase “***all’analisi linguistica e informatica di testi e corpora***”; tale modifica fa emergere ancora di più l’affinità con il settore della Glottologia dove il riferimento all’analisi informatica era già presente.*

A questo si aggiunga che nella TABELLA A/1 di omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso, espressamente richiamata all’art 3 comma 3 lett. B1) del D.D. 2018/2021 sia il settore “Linguistica generale”, che prevede tra gli insegnamenti l’esame di Glottologia che il settore “Lingua italiana” che prevede tra gli insegnamenti la didattica Italiana, sono entrambi inseriti nella classe di concorso A – 22.

Orbene, la lettura delle tabelle sopra richiamate, finalizzate ad inquadrare le varie materie nelle corrispondenti macroaree e settori scientifici disciplinari, secondo una visione costituzionalmente orientata e volta all'attuazione del principio del "favor participationis" certamente dovrebbe consentire di ritenere la prof.ssa Vella in possesso dei requisiti per lo svolgimento del Lettorato all'estero di cui al DD 2018/2021, in considerazione del fatto che la stessa, nel proprio percorso di studi universitari, risulta avere sostenuto un esame di Letteratura Italiana scritta in data 25.05.1984 con attestazione di idoneità nel certificato di laurea; un esame di Letteratura Italiana I in data 07.03.1986 con voto 28, un esame di Glottologia in data 15.02.1988 con voto 24 e un esame di metodologia didattica in data 19.01.1988 con voto 27 (si veda certificato di laurea allegato) e dell'omogeneità e/o affinità dell'Esame di Glottologia e metodologia Didattica con quelle afferenti il settore della " lingua italiana" che emerge dalle tabelle allegate al DM (D.M. 4 ottobre 2000) e in ultimo alla Tabella di Omogeneità A/1 (si vedano allegati) .

Se non fosse così, certamente illegittimo sarebbe non solo il bando di cui al D.D. 2018/2021 ma anche tutte le tabelle istitutive delle aree e settori scientifico-disciplinari così come la tabella di omogeneità A/1 nella parte in cui non consentano di ritenere omogenei e/o affini e/o equipollenti gli esami di Glottologia e metodologia didattica agli esami afferenti il settore della "lingua italiana"; conseguentemente, il decreto di esclusione dalla graduatoria in oggetto emesso nei confronti della prof.ssa Vella sarebbe viziato anche per carenza di motivazione sul punto, in quanto non sarebbero chiarite le ragioni sostanziali per le quali gli esami sostenuti non potrebbero validamente costituire requisito di ammissione. Dal provvedimento, infatti, non è dato desumere perché l'esame di Glottologia e di metodologia didattica sostenuto dalla ricorrente non possano soddisfare i requisiti di omogeneità di cui alla citata Tabella A1 sebbene a livello normativo e regolamentare è stata sancita una sostanziale omogeneità tra gli esami di "Linguistica Generale" (Glottodidattica - **Glottologia** - Sociolinguistica - Storia della linguistica) e gli esami di " Lingua Italiana" (Didattica della lingua italiana - Grammatica italiana - Linguistica italiana - Storia della lingua italiana) ai fini dell'accesso alla classe di concorso A-22, (Italiano, storia, geografia, nella

scuola secondaria di I grado). Si appalesa, quindi, irragionevole, il bando di cui al DD 2018/2021 nella parte in cui all'art 3 comma 3 lett.b1 e b2 non ritiene che l'esame sostenuto di Glottologia e di metodologia didattica unitamente all'esame di letteratura Italiana I e di letteratura italiana (prova scritta) siano titoli idonei a consentire alla ricorrente di partecipare proficuamente al concorso in questione.

Evidentemente, una perfetta equiparazione tra le materie del vecchio e del nuovo ordinamento non sempre è facilmente individuabile ma, ragionando sulle tabelle di individuazione delle aree scientifico-disciplinari e sulle varie classi di concorso, è evidente che le materie appartenenti a settori disciplinari differenti che però rientrano nella medesima macro-area e sono ritenuti omogenei in relazione alle specifiche classi di concorso istituite dal MIUR, non possono che essere considerati equipollenti, a maggior ragione in una selezione pubblica come quelle che qui interessa, finalizzato alla formazione di una graduatoria di docenti da destinare all'estero per svolgere di fatto la funzione di Lettori all'estero.

A conferma del superiore ragionamento, si richiama una sentenza del Tar di Torino N. 00309/2022 del 31.03.2022 che in ordine ad una questione simile, ha così statuito *“Al contempo la Tabella A fa riferimento a quanto previsto dalla Tabella A/1 che, a sua volta, riporta i criteri di omogeneità tra gli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l'accesso alle classi di concorso (limitatamente ai citati titoli previsti dalla Tabella “A” nella colonna dei titoli previsti dal d.m. 39/1998). In tale Tabella, per la classe A-22, viene riconosciuta l'omogeneità tra l'esame di Linguistica Generale e quelli di Glottodidattica, Glottologia, Sociolinguistica e Storia della linguistica. Ciò premesso, nel caso di specie il ricorrente non avendo nel proprio piano di studi gli esami di cui alla Tabella A e alla Tabella A1, ha certificato di aver sostenuto gli esami di “Linguistica generale” (pari a 6 CFU) e quello di “Glottodidattica, Microlingue e Linguistica Educativa” (pari a 6 CFU) presso l'Università degli Studi eCampus, secondo il nuovo ordinamento didattico. L'Amministrazione, nel verificare tale requisito presso l'Università e-Campus, ha chiesto esplicitamente: “al fine di completare la verifica dei requisiti di ammissione per la partecipazione al concorso in oggetto, si rende necessario sapere se l'Ateneo ha deliberato l'equipollenza tra i Settori Scientifico Disciplinari suindicati e se “Linguistica generale” sia un esame*

equivalente di contenuto omogeneo a “Glottodidattica, Microlingue e Linguistica Educativa” (cfr. nota del - OMISIS-, all. n. 11 di parte resistente). L’Università telematica e-Campus ha comunicato che alcun procedimento di equipollenza è stato effettuato e che gli esami di “Linguistica generale” e “Glottodidattica, microlingue e linguistica educativa”, pur appartenenti alla stessa macro area, non sono “equipollenti”. Orbene tale motivazione costituisce il fondamento motivazionale del provvedimento impugnato. Il provvedimento non esplicita però: - la ragione per la quale il riconoscimento della omogeneità di cui alla Tabella A1 del D.P.R. n. 19/2016, utile ai fini dell’ammissione al concorso, richieda necessariamente l’appartenenza degli stessi al medesimo Settore Scientifico Disciplinare (SSD); - cosa debba intendersi per esami non “equipollenti”. È vero che la Tabella A1 citata si riferisce alla omogeneità tra esami facenti parte del curriculum formativo del vecchio ordinamento (ex DM 39/1998) mentre gli esami sostenuti dal ricorrente sono incardinati nel nuovo sistema di classificazione dei Settori Scientifici Disciplinari di cui al D.M. 04.10.2000 e s.m.i., in quanto quello di “Linguistica generale” rientra nel SSD L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), mentre l’esame di “Glottodidattica, Microlingue e Linguistica Educativa” appartiene al SSD L-LIN/02 (Didattica delle lingue moderne). Tale differente classificazione però non giunge a spiegare perché, a fronte di una omogeneità sancita a livello regolamentare tra gli esami di “Linguistica Generale” e “Glottodidattica” (vecchio ordinamento), ai fini dell’accesso alla classe di concorso A-22, il Ministero pretenda altresì, ai medesimi scopi, l’appartenenza degli esami sostenuti, secondo il nuovo ordinamento, al medesimo SSD di riferimento. Nel provvedimento, infatti, si legge che la mancanza del requisito (e quindi l’esclusione) è dovuta alla mancata “equipollenza” dei due esami. Come sopra riportato a tale conclusione si perviene e dopo che l’Università e-Campus ha attestato che non vi è stato alcun provvedimento interno di equipollenza tra i due esami dopo che lo USR aveva richiesto informazioni sulla equipollenza tra i Settori Scientifici Disciplinari in argomento e se “Linguistica generale” sia un esame equivalente di contenuto omogeneo a “Glottodidattica, Microlingue e Linguistica Educativa” (cfr. doc. all. n. 12 di parte resistente). Le ragioni della necessità di tale “equipollenza” non vengono riportate nel provvedimento mentre dagli atti procedurali e nelle proprie difese lo USR sostiene che tale necessità sia esplicitata in non meglio identificate indicazioni ministeriali, pubblicate sulle pagine del sito web dedicato al concorso, da cui si ricaverebbe la regola per la quale “i laureati di Vecchio Ordinamento, che necessitano di integrare il loro piano di studi, devono sostenere per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento

da 12 CFU, con stessa o simile denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento” (cfr. all. 8 e all 2 di parte resistente). Orbene tale scelta interpretativa della *lex specialis* avrebbe necessitato quantomeno di essere motivata nel provvedimento finale, non essendo di immediata derivazione normativa e ponendosi anche in sostanziale discontinuità con quanto previsto dalla citata Tabella A1 del D.P.R. n. 19/2016. Dal provvedimento infatti non è dato desumere perché l'esame sostenuto non possa soddisfare i requisiti di omogeneità di cui alla citata Tabella A1. La carenza motivazionale riscontrata riguarda sia la asserita necessità dell'utilizzo del criterio dell'appartenenza dei due esami integrativi al medesimo SSD sia la assenza di qualsiasi riferimento al reale ed effettivo contenuto e valore dell'esame di “Glottodidattica, Microlingue e Linguistica Educativa” (i cui crediti non sono stati ritenuti validi ai fini dell'ammissione). Aspetto, quest'ultimo, che non può ritenersi sufficientemente motivato per *relationem* con il rimando alla apodittica risposta di mancata dichiarazione di “equipollenza” comunicata dalla Università e-Campus, la quale, come sopra riportato, esplicita tale concetto in risposta alla diversa richiesta di presenza di provvedimenti interni che abbiano riconosciuto equipollenze tra SSD diversi e, pertanto, si limita a riferire una situazione di fatto e non rende indicazioni circa l'equivalenza di contenuti o la sovrapponibilità sostanziale degli insegnamenti. Anche l'utilizzo del concetto di equipollenza risulta fuorviante attenendo quest'ultimo non a profili di contenuto o sostanziali ma a alla attribuzione di un medesimo valore legale ed efficacia giuridica (non a caso il termine viene utilizzato dalla normativa vigente per la equiparazione dei titoli di studio).... Per tali ragioni il primo motivo è fondato nella misura in cui l'amministrazione procedente non ha sufficientemente motivato il provvedimento di esclusione relativamente ai profili appena indicati.”

Si aggiunga inoltre, che la prof.ssa Vella ha un'esperienza trentennale di insegnamento della lingua inglese. Infatti, essendo vincitrice di concorso, dal 1993 è docente di ruolo nella classe di concorso Ab24 (lingua Inglese) ed ha svolto la sua attività presso il liceo classico Statale Vittorio Emanuele II di Palermo fino all'a.s. 2018/2019 e negli ultimi tre anni presso il Liceo Classico Internazionale Statale di Palermo; ha negli anni conseguito una serie di master, specificamente indicati in domanda, che hanno arricchito il suo curriculum, fattori questi che le hanno consentito di acquisire esperienze e competenze nel corso del lungo servizio prestato come docente che, unitamente ai titoli culturali e universitari, potrebbe

utilmente e proficuamente spendere nell'attività di docenza all'estero come Lettrice a cui la stessa aspira.

Posto quanto sopra si auspica che il provvedimento di esclusione impugnato, così come tutti i provvedimenti presupposti connessi e consequenziali siano annullati al fine di consentire alla ricorrente l'immediato reinserimento nella suddetta graduatoria .

DOMANDA CAUTELARE

La ritenuta sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* legittimano la proposizione della domanda cautelare.

Quanto al presupposto del *fumus*, per i motivi sopra indicati il ricorso si appalesa fondato e meritevole di accoglimento.

Quanto al presupposto del *periculum in mora*, occorre evidenziare che l'erroneità della valutazione dei titoli operata dal MAECI, contrastante con la precedente valutazione effettuata dal MIUR sulla medesima posizione, determina un gravissimo pregiudizio per la ricorrente, comportando la privazione di una fondamentale opportunità per la propria carriera, che il decorso del tempo potrebbe rendere irripetibile per diverse ragioni.

Intanto, come prescritto all'art 9 del D.D. MIUR 2018/2021 le graduatorie emesse all'esito della procedura selettiva in questione hanno una durata limitata nel tempo, cioè 6 anni e, comunque, le stesse perderanno efficacia con l'approvazione delle medesime graduatorie emesse all'esito di successivi concorsi.

Considerato che dalla prima approvazione, avvenuta nel 2019, sono già decorsi circa 4 anni, è chiaro che l'attesa dei tempi necessari alla decisione del presente ricorso per le vie ordinarie rischia di pregiudicare la possibilità di reinserimento della ricorrente nella graduatoria in questione, visto che la decisione potrebbe intervenire oltre il termine di efficacia della detta graduatoria.

Altro fattore da considerare è che la ricorrente ha l'età di 58 anni e oltre 30 anni di carriera alle spalle; la stessa prima dell'esclusione impugnata occupava la posizione 74 della graduatoria dei docenti da destinare all'estero, per cui, in considerazione dell'avvenuto scorrimento della stessa, la ricorrente sarebbe stata prossima, già nei prossimi mesi o al più

con l'inizio del successivo anno scolastico, ad ottenere l'incarico di docenza all'estero. E' evidente, quindi, che si appalesa necessaria una decisione in via cautelare del presente procedimento che consenta di anticipare i tempi della decisione di merito che, quand'anche favorevole, in ragione dei tempi necessari per lo svolgimento del processo in via ordinaria, potrebbe non garantire, in maniera concreta la realizzazione dell'aspettativa lavorativa della ricorrente, che in considerazione dell'età della stessa e del breve periodo di durata delle graduatorie in questione, potrebbe essere irrimediabilmente pregiudicata e non sarebbe suscettibile di valutazione economica; infatti, nel caso di specie il pregiudizio si tradurrebbe non solo in termini economici, ma anche in mancanza di un'esperienza formativa e di crescita personale e professionale non più ripetibile, posto che la docente Vella si trova quasi ai limiti della propria carriera scolastica.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DEGLI ARTT.

41 E 49 C.P.A. Si precisa che, ove codesto Ecc.mo TAR ritenesse di dover estendere il contraddittorio a tutti i soggetti contro interessati presenti in graduatoria in posizione successiva al posto occupato dalla ricorrente, si chiede di essere autorizzati ad integrare il contraddittorio attraverso la notifica per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41 e 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria dei docenti da destinare all'estero per la funzione 034 – Lettorato in posizione successiva alla posizione 74 occupata dalla ricorrente prima dell'esclusione. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

CONCLUSIONI

Voglia l'On. TAR, preliminarmente, **IN VIA CAUTELARE**, sospendere i provvedimenti impugnati, ed ogni atto presupposto connesso e consequenziale per le causali di cui in narrativa e/o con qualsivoglia motivazione e riconoscere il diritto del ricorrente ad essere

reintegrata nella graduatoria definitiva per la destinazione all'estero (D.D. Miur n. 2021 del 20.12.2018)

NEL MERITO

voglia l'Ecc.mo TAR adito RITENERE E DICHIARARE NULLI e/o ANNULLARE i provvedimenti impugnati, ed ogni atto presupposto conseguente e consequenziale e pertanto CONDANNARE IN FORMA SPECIFICA le Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di reintegrata nella graduatoria definitiva per la destinazione all'estero (D.D. Miur n. 2021 del 20.12.2018).

In via istruttoria, si chiede che l'ecc.mo Tar adito acquisisca dall'amministrazione tutti gli atti del procedimento utili alla decisione del presente ricorso che alla ricorrente non è stato possibile produrre in quanto non nella sua disponibilità.

Con vittoria di spese, compensi difensivi ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore come da procura in atti allegata.

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

La causa ha valore indeterminato, ma trattandosi di causa in materia di lavoro, il contributo unificato non è dovuto in quanto la ricorrente si trova nelle condizioni di reddito per cui è prevista la relativa esenzione dalla normativa vigente in materia, come da dichiarazione sostitutiva a firma della ricorrente che si allega in atti.

Si allegano i seguenti documenti :

Istanza di fissazione udienza

Allegato:

- Comunicazione email del 22 SETTEMBRE 2023, Protocollo MAE01662382023-09-22 del provvedimento di esclusione dalla graduatoria definitiva per la destinazione all'estero (D.D. Miur n. 2021 del 20.12.2018)
- Graduatoria definitiva per la destinazione all'estero (D.D. Miur n. 2021 del 20.12.2018)

- Decreto Dipartimentale MIUR del 20 dicembre 2018, n. 2021 con cui è stata indetta la procedura di selezione di dirigenti scolastici, docenti e amministrativi da destinare all'estero ai sensi dell'art. 19 del succitato D.lgs. n. 64/2017
- Decreto Interministeriale n. 634 del 02 ottobre 2018 art. 4 e art 5
- Tabella A e A/1 di omogeneità del MIUR, allegata al DPR 19 del 14 febbraio 2016
- Tabelle A/B/D del D.M. 4.10.2000
- COPIA domanda inoltrata dalla ricorrente
- Certificato di laurea con esami sostenuti
- Riferimenti giurisprudenziali

S. Stefano di Camastra , 18.11.2023

Avv. Santina Franco